

Codice A1813A

D.D. 30 ottobre 2018, n. 3482

L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di una stazione intermedia della sciovia a fune AS504 denominata "La Motta II" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Sestriere (To). Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per la realizzazione di una stazione intermedia della sciovia a fune AS 504 denominata "La Motta II" in comune di Sestriere secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento regionale n. 13 del 29 novembre 2004, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere, foglio n° 14, particella n° 64, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti raccomandazioni:

- a) la gestione del rischio valanghivo sulla pista da sci compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.r. n° 2/2009; a tal fine si raccomanda che il Direttore di pista effettui con regolarità le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso, al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari, in accordo col Responsabile d'esercizio della sciovia Motta II, secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe;
- b) in relazione alla presenza di fibre d'amianto nei terreni di scavo descritta nella Relazione Geologica, che nel corso dell'esecuzione dei lavori vengano adottate le raccomandazioni operative per la gestione del cantiere contenute nell'allegato A delle "Linee regionali di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre d'amianto";
- c) il proponente è tenuto a proseguire, come da prescrizioni dettate con l'autorizzazione per la sostituzione di alcuni sostegni di linea, un monitoraggio topografico, eventualmente integrato con dati interferometrici satellitari forniti dalla rete di satelliti "Sentinel", al fine di verificare il corretto allineamento dei sostegni di linea della sciovia nel corso delle prossime stagioni invernale e primaverile, fino a quando non siano stati realizzati lavori di sistemazione idrogeologica del bacino dell'Alto Vallonas finanziati dalla Fondazione 20 Marzo 2006; Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi all'Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea" ed al Settore Geologico della Regione Piemonte, unitamente ad una relazione di sintesi;

delle successive prescrizioni

- 1) per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- 2) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- 3) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

4) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali :

a - comunicazione di inizio lavori, allegando copia del provvedimento della Autorità Idraulica;

b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e richiesta di svincolo della cauzione prevista al successivo paragrafo 22).

5) il richiedente è esonerato dall'obbligo della costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto l'opera rientra tra gli interventi di modesta entità previsti al comma 4 dello stesso articolo;

6) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989; L'obbligo del rimboschimento è pari alla superficie minima pari a 1.000,00 mq come previsto al comma 1 dello stesso articolo. Qualora si intenda avvalersi, in alternativa al rimboschimento, del versamento del corrispettivo previsto al comma 3 dello stesso articolo, l'importo del versamento è pari a 260,29 €

7) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere nei tempi autorizzati, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

8) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

9) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice indotta dalla pista.

Le operazioni di ripristino vanno perciò eseguite per tempo, senza lasciare che le situazioni osservate possano evolvere ulteriormente, e qualora si tratti di manutenzioni straordinarie oppure di rifacimento/rinforzo, il soggetto autorizzato deve ottenere da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti ai lavori da attuarsi. In ogni caso il soggetto autorizzato è tenuto a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di

progetto attraverso una periodica manutenzione ordinaria. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non occorre l'espressione del Settore scrivente secondo la citata Legge regionale, mentre è necessaria qualora occorra aprire piste d'accesso o formare piazzole di lavoro attraverso lo sbancamento o la riprofilatura del terreno, anche se trattasi di opere accessorie a carattere temporaneo;

10) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al soggetto autorizzato il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato; nello specifico, i lavori eseguiti e non autorizzati secondo la Legge citata devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, fatto salvo quanto stabilito da Leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni